

ELIMINAZIONE OLI ESAUSTI

Il **DM 392/96** regola l'eliminazione degli oli esausti. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs 95/92, per olio usato si intende qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

Molto importanti sono i requisiti che deve avere il serbatoio per lo stoccaggio di olio esausto, purtroppo non sono rari i casi in cui aziende e officine, ma anche ristoranti e aziende agricole, incorrono in sanzioni (a volte anche molto pesanti) da parte delle forze dell'ordine per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge.

Qualunque soggetto che operi in qualità di detentore dell'olio esausto è tenuto a rispettare quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs. n.95/92, secondo cui coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

- ▶ Stivare gli oli usati in modo idoneo.
- ▶ Non miscelare gli oli usati.
- ▶ Cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti direttamente al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Molto importanti sono i requisiti che deve avere il serbatoio per lo stoccaggio di olio esausto (capacità < 500 litri):

- > *Coperchio ermetico*
- > *Boccaporto ermetico carico scarico olio*
- > *Indicatore livello*
- > *Scolafiltri asportabile*
- > *Contentitore polietilene*

Per serbatoi con capacità > 500 litri le caratteristiche vengono indicate nell'allegato C del DM 392/96.

Purtroppo non sono rari i casi in cui aziende e officine, ma anche ristoranti e aziende agricole, incorrono in sanzioni (a volte anche molto pesanti) da parte delle forze dell'ordine per il mancato rispetto del DM 392/96 e D.lgs. 95/92.